IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. XII - Dicembre 1920

SOMMARIO. — ATTI DELLA SANTA SEDE. — PONT. COMMISSIONE INT. CODICE Risoluzioni varie, p. 357. — LETTURA DEL CODICE. Dei beni ecclesiastici temporali, p. 363. — QUESITI, Circa la Comunione nella Messa di Natale, p. 381. — Su la rinnovazione dei titoli di credito, p. 388 *bis*. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXII, p. 374. — INDICE ANALITICO, p. 382. — RECENSIONI, p. 388.

ATTI DELLA SANTA SEDE*

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Risoluzioni delle Plenarie [*A. A. S.*, XII, 573]. (1)

De Canonicis. — I. Utrum prohibitio optionis per Codicem Iuris Canonici inducta, intelligenda sit tantum quoad dignitates, an etiam quoad omnes canonicatus.

Resp.: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam (2).

II. Utrum ad normam can. 411, § 3, in capitulis vocem habeant beneficiati et mansionarii, si id eis competat *tantum* ex statutis capitularibus.

Resp.: Negative, seu post publicationem Codicis beneficiatos et mansionarios vocem in capitulis amplius non habere, si id eis competebat *tantum* ex statutis capitularibus (3).

---

(1) Su alcune di esse torneremo a dire quanto prima; per ora ci basterà segnalare i luoghi del *Monitore* che vi hanno attinenza.

(2) La risoluzione conferma appieno quanto scrivemmo sopra, pag. 151, nota 2.

(3) È applicazione del principio da noi svolto anche a p. 155 del 1919, q. 19.

*Con la data del 1° dicembre il S. P. ha pubblicato una commovente **Enciclica** per esortar nuovamente a soccorrere l'infanzia sofferente, specie

III. 1° Utrum in paragrapho 1, n. 1, can. 421: « *Qui de « licentia Ordinarii loci publice docent in scholis ab Ecclesia re- « cognitis sacram theologiam aut ius canonicum* », etiam comprehendi debeant canonici qui de Ordinarii licentia docent retributione peculiari pro lectione percepta; an tantum qui absque tali retributione theologiam vel ius susceperint edocendum.

2° Utrum illud « sacra theologia vel ius », in praefata paragrapho *stricte* sit interpretandum (ut theologiam fundamentalem, theologiam dogmaticam et moralem, et in iure, institutiones canonicas, necnon textum Codicis tantum significet); vel *ampliori ratione* illa verba sint sumenda, pro *facultate* videlicet s. theologiae vel iuris canonici, ita ut ibi etiam comprehendantur disciplinae quae ad normam statutorum uniuscuiusque Seminarii in praelaudatis facultatibus edocentur (historia nimirum ecclesiastica, archaeologia sacra, linguae biblicae, etc.).

Resp.: Ad primum: affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad secundum: negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

De examine parochorum. — In canone 459, § 3, 3° Codicis praescribitur ut loci Ordinarius clericum, quem magis idoneum iudicat ad paroeciam vacantem, examini super doctrina subiiciat coram se et examinatoribus synodalibus. Quaeritur:

1° Utrum huic examini subiici debeat clericus iam de una paroecia provisus, *toties quoties* de nova paroecia providendus erit; an vero sufficiat periculum semel factum pro prima paroecia.

2° Utrum examini subiiciendus sit parochus remotus a paroecia, qui ad tramitem canonis 2154, transfertur ad aliam paroeciam.

---

nelle regioni più colpite dalla guerra. Ricordato il felice successo dell'appello rivolto l'anno scorso, il quale ha fruttato la raccolta di oltre 15 milioni di lire, il S. P. si ferma specialmente su la grande efficacia pedagogica di questa carità esercitata dai fanciulli pei fanciulli. Ordina poi ai Vescovi, che vogliano disporre una speciale raccolta di offerte, ciascuno in tutta la sua diocesi, pel 28 dicembre, festa dei SS. Innocenti, o per la domenica precedente (26). Egli si inscrive per primo con la somma di lire centomila.

3° Utrum pariter examini subiiciendus sit parochus qui ex officio transfertur ad aliam paroeciam, ad tramitem tituli XXIX, libri IV, canonum 2162-2167.

4° Quid agendum si clerici, quos Ordinarius idoneos reputat, nolint examini subiacere, quod forte non semel accidet pro minoribus paroeciis.

5° Utrum periculum, de quo in canone 996, § 2 et 3, dummodo coram ipsomet Ordinario et examinatoribus synodalibus fiat, sufficere possit saltem ad provisionem pro prima paroecia.

6° Utrum examen, de quo in canone 130, § 1, sufficiat ad provisionem paroeciarum toto tempore quo sacerdotes illud subire tenentur, dummodo coram Episcopo et examinatoribus synodalibus fiat.

Resp.: Ad primum: Ad primam partem providebitur in secunda. Ad secundam partem, *affirmative* si translatio fiat *proponente ac suadente* Ordinario; *negative* si fiat *ad instantiam* parochi, nisi Ordinarius cum examinatoribus synodalibus iudicet idoneitatem adhuc perdurare, eamque esse sufficientem ad novam parochiam (1).

Ad secundum: Negative.

Ad tertium: Negative (2).

Ad quartum: Quatenus non sit provisum per responsionem ad primum dubium, Ordinarius recurrat ad S. Congregationem Concilii.

Ad quintum: Negative; nisi examen versetur etiam circa ea omnia, de quibus interrogandus sit clericus de paroecia providendus.

Ad sextum: Negative, salvo tamen praescripto § 2 eiusdem canonis.

De religiosis. — I. Utrum verba canonis 506, § 2: « *secus,* « *Superior regularis; sed etiam hoc in casu Ordinarius tempe-* « *stive moneri debet de die et hora electionis, cui potest una cum* « *Superiore regulari per se ipse vel per alium assistere et, si*

---

(1) Cfr. pag. 157 del vol. XXXI (1919), q. 25, ove scrivevamo: « Si noti però che ciò procede [la dispensa dal concorso, e *a fortiori* dall'esame] quando la traslazione è fatta a *iniziativa del Vescovo:* invece un parroco che volesse spontaneamente cambiar parrocchia... deve sottostare alla legge generale ».

(2) Cfr. pag. 246 ss., del vol. XXXI (1919).

« *assistat, praeesse* », ita intelligenda sint, ut Ordinarius loci possit (sed non debeat) assistere per se ipse vel per alium electioni Antistitae in monasteriis monialium Superioribus regularibus (etiam exemptis) subiectis, et praeesse, idest gubernare actum electionis sive per se, sive per alium; an tantummodo per se ipse.

Resp.: Affirmative ad primam partem, negative ad secundam, seu Ordinarium loci praeesse sive assistat per se ipse, sive per alium.

II. Utrum ad normam can. 512, § 2, 1° et can. 513, § 1, officium Ordinarii loci sit visitare quinto quoque anno monasteria monialium, quae Regularibus (etiam exemptis) subduntur, circa ea quae clausurae legem spectant eo, qui in can. 513 exponitur, modo.

Resp.: Affirmative.

III. Utrum verba canonis 522: « *confessio in qualibet ecclesia vel oratorio etiam semi-publico peracta valida et licita est* », ita intelligenda sint, ut confessio extra ea loca peracta non tantum illicita, sed etiam invalida sit.

Resp.: Canon 522 ita est intelligendus, ut confessiones, quas ad suae conscientiae tranquillitatem religiosae peragunt apud confessarium ab Ordinario loci pro mulieribus approbatum, licitae et validae sint, dummodo fiant in ecclesia vel oratorio etiam semi-publico, aut in loco ad audiendas confessiones mulierum *legitime* destinato (1).

IV. Utrum vi canonis 535, § 1, 1° si monasterium monialium subiectum sit Superiori regulari (etiam exempto), administrationis ratio reddenda sit Superiori regulari et etiam Ordinario loci.

Resp.: Affirmative.

V. Utrum prohibitiones, de quibus in can. 642, obstent quominus religiosi officia vel beneficia adipiscantur, tantum si ad saeculum post promulgationem codicis sint regressi; an etiam eos complectantur qui iam ante promulgationem codicis extra religionem, venia pontificia, versabantur, non obstante canone 10.

---

(1) Cfr. vol. XXXI (1919), p. 158 s.; si noti che al dubbio circa la *invalidità* della confessione, non si è voluto rispondere, probabilmente perchè era già provvisto nel canone 876 § 1, di cui il presente (522) è mera *eccezione*.

Resp.: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam (1).

De peccatorum reservationibus. — Utrum ad normam canonis 893, § 1 et 2, peregrinus teneatur reservationibus loci, in quo degit.

Resp.: Affirmative (2).

De sede confessionali. — Utrum can. 909, § 2: « *Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter poenitentem et confessarium sit instructa* », pro mulieribus tantum; an generaliter pro poenitentibus uti forma propria audiendi confessiones in ecclesiis et publicis oratoriis sit servanda.

Resp.: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, firmo tamen praescripto canonis 910, § 2.

De officio funebri sollemni. — 1° Utrum officium funebre quod non intra mensem a die tumulationis celebratur, sed intra mensem a die notitiae obitus alicuius qui in regione longe dissitâ decessit (v. g. in America), haberi debeat officium sollemne, de quo in can. 1237 quoad effectus paragraphi secundae illius canonis.

2° An Ordinarius, ad vitandos abusus eorum qui ultra mensem protrahunt officium funebre eo animo ut Parochus emolumenta non percipiat, possit statuere quod officium a parentibus celebratum pro defuncto publice et cum cantu habeatur uti officium sollemne funebre, quoad omnes suos effectus.

Resp.: Ad primum et secundum: Recurrendum esse ad S. C. Concilii (3).

De abstinentia et ieiunio. — I. – 1° Utrum ad normam can. 1252, § 4, ieiunium cesset quando dies festus, qui ieiunium in vigilia habet adnexum, incidit in feria II, ita ut non amplius ipsum ieiunium anticipari debeat sabbato precedenti.

2° Utrum verba: *nec pervigilia anticipantur* respiciant tantum exceptum tempus Quadragesimae, an etiam totum annum.

Resp.: Ad primum: Affirmative, salvo praescripto canonis 1253.

Ad secundum: Respiciunt totum annum.

II. – 1° Utrum si festum S. Iosephi, diei 19 martii, incidat

---

(1) Cfr. vol. XXXI (1919), p. 297 e s.

(2) Cfr. sopra, p. 57, 59.

(3) Cfr. vol. XXIX, (1917), p. 427 s.

in feria sexta vel sabbato, teneat tantum lex ieiunii, an etiam lex abstinentiae.

Et quatenus affirmative ad primam partem, negative ad secundam.

2° Utrum cesset lex abstinentiae, etiam si festum S. Iosephi inciderit in aliqua die quatuor Temporum.

Resp.: Ad primum: Servetur canon 1252, § 4, seu non cessant nec lex ieiunii nec lex abstinentiae.

Ad secundum: Provisum in responsione ad primum.

De devolutione collationis beneficiorum ad S. Sedem. — Utrum ad normam can. 1432, § 3 devolvatur ad S. Sedem collatio beneficii, si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficium non contulerit, non ex negligentia, sed ob absolutum defectum subiectorum.

Resp.: Negative.

De remotione Parochorum. — An sufficiat ad effectum amotionis invitatio publica ad renuntiationem per edictum vel ephemeridem facta ad instar citationis de qua in canone 1720, quando Parochus non comparet, et plane ignotum manet ubi degit, eo ipso quod Parochus invitationem praedictam effugere intendit.

Resp.: Provisum in can. 2143, § 3.

De alienatione rerum ecclesiasticarum. — 1° Utrum pretium, de quo in can. 1532, § 3, idem sit ac valor rei secundum aestimationem a probis peritis scripto factam ad normam canonis 1530, § 1, num. 1; an vero maius pretium per publicam licitationem, etc., oblatum ad normam canonis 1531, § 2.

2° An requiratur Apostolicae Sedis beneplacitum ad alienationem peragendam, si, indicta licitatione, pro pretio a peritis legitime taxato infra libellarum triginta millia, offeratur tandem pretium hac summa superius.

Resp.: Ad primum: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad secundum: Provisum in responsione ad primum (1).

Romae, 24 novembris 1920.

PETRUS Card. GASPARRI, *Praeses.*

Aloisius Sincero, *Secretarius.*

---

(1) Cfr. sopra, pag. 305.

IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

(*Continuazione, vedi pag. 337*).

LIBRO III. PARTE VI. — *Dei beni temporali della Chiesa.* — La Chiesa cattolica è società perfetta, quindi indipendente, nella sua vita giuridica, dalla società civile; tale indipendenza si estende, come a necessario oggetto, anche ai beni o mezzi temporali (1), di cui essa ha bisogno per raggiungere il suo fine; perciò il can. 1495 comincia dall'asserire che la Chiesa cattolica e il suo rappresentante supremo, cioè la Santa Sede, hanno *di per sè stesse*, cioè per la loro stessa natura di società ed enti giudirici perfetti (nativum), il diritto di acquistare e liberamente disporre dei beni o mezzi temporali al loro fine. Questo diritto nativo nella Chiesa e nella S. Sede si estende, *per partecipazione* a tutti gli enti morali che sono in essa persone giuridiche (2) (§ 2; cfr. 1498). Come legittimo corollario ne discende anche il diritto, del pari indipendente, di esigere dai fedeli quei mezzi p. es. per mantenere il culto divino, per sostentare i suoi ministri ecc. (1496). I beni temporali affetti da questo diritto, ne ricevono come un'impronta specifica che li fa apparire come *beni ecclesiastici;* tra di essi si possono specialmente discernere i beni *sacri*, cioè quelli particolarmente affetti al culto divino, mediante la cerimonia della consacrazione o benedizione; i beni *preziosi*, che hanno notevole valore (cioè superiore a 1000 lire italiane) per ragione di arte, di storia, o di materia (c. 1497). Il Codice ne tratta, complessi-

(1) Il concetto di *beni* in genere equivale alle *res*, con maggiore accentuazione dell'elemento della fruizione; si può quindi parlare indifferentemente di beni o mezzi; la discriminante, qui, è data dall'appellativo di *temporali*, che determina una classe di beni o mezzi o *res*, quella cioè che consta di un solo elemento, cioè il temporale, escludendo l'elemento *spirituale* (confrontare can. 726): essi possono anche essere incorporei, come i diritti di servitù, le obbligazioni, ecc., sempre però si riferiscono ad un *corpus*.

(2) Dunque il concetto di persona giuridica è ben diverso da quello di persona morale «aliis personis moralibus, quae ab ecclesiastica auctoritate «in personam iuridicam [*sic*] erectae sunt» (§ 2); purtroppo il Codice si dimentica ben presto, sebbene senza conseguenze pratiche, di questa esattezza di terminologia (cfr. c. 1498)

vamente in quattro titoli ben collegati fra loro: il XXVII ha infatti per oggetto l'*acquisto;* il XXVIII, la *conservazione* (amministrazione); il XXIX il *trapasso* o lo scambio di tali beni (contratti) cui a modo d'appendice, come speciale classe di contratto (cfr. c. 1544 § 2) si connette l'ultimo, XXX, che parla delle pie fondazioni (1).

Tit. XXVII. *Dell'acquisto.* — I *modi* d'acquisto da parte della Chiesa sono gli stessi, *nessuno escluso*, che valgono come giusti per qualsiasi altra persona sia in forza del diritto naturale, sia in forza del diritto positivo: con questo canone (1489) la Chiesa non fa che opporsi alle ingiuste limitazioni che le leggi di Stato volessero porre contro di essa sia nell'oggetto (p. es. in materia di eredità) sia nella forma (p. es. nella pretesa autorizzazione tutoria).

Il *soggetto* dell'acquisto è la stessa persona *morale* (giuridica) che lo perfeziona (le persone fisiche non prestano dunque che la rappresentanza, e l'amministrazione, in figura di usufruttuarie). Abbiamo già accennato all'importanza dottrinale di questo canone che tronca le storiche controversie circa il *soggetto* dei beni eccl. che in passato altri dicevano essere Iddio, altri il Pontefice, altri la comunità o adunanza dei fedeli, altri le persone fisiche, ecc.; alla S. Sede non spetta che l'alto dominio, cioè il diritto di disporre in ultima istanza (cfr. c. 1518). Giova a quest'uopo riflettere alla *concentricità* degli enti ecclesiastici, secondo l'ordine gerarchico delle persone morali, delle quali ciascuna è sotto la vigilanza del grado superiore: s'intenderà così, da una parte, come tutti i beni di ciascuna siano, in ultima analisi, sotto il dominio della autorità suprema, e quindi sotto il suo *alto* dominio; e dall'altra come, venendo in qualsiasi modo a mancare una di dette personalità, la sua sostanza, anche in beni, viene assorbita da quella che immediatamente le è superiore (c. 1501), e viceversa, sdoppiatasi la persona, col dare origine ad altra coordinata o subordinata, anche i beni subiscono una divisione pro rata (c. 1500): ciò in linea generale; in concreto possono modificare questo concetto la positiva volontà dei fondatori o oblatori, lo stato di fatto acquisito in diritto da

(1) Si abbiano presenti, per l'opportuno parallelismo, i can. 531 ss. « de bonis temporalibus [Religiosorum] eorumque administratione ».

altri, le leggi speciali sotto le quali trovasi la persona morale *de cuius*.

Seguono speciali disposizioni circa particolari modi di acquisto. I can. 1502-1507 si riferiscono ai *tributi e tasse ecclesiastiche*, come esemplificazioni del principio asserito nel c. 1496 che la Chiesa ha diritto di esigere dai fedeli il necessario pel culto e per i suoi ministri, e stabiliscono: *a*) quanto alle *decime e primizie* di osservare le leggi speciali (anche diocesane) e le consuetudini vigenti nei singoli luoghi (1); *b*) le *questue e collette* (salvi i diritti dei regolari e religiosi) non possono istituirsi da persone private ecclesiastiche o laiche per nessun fine ecclesiastico o pio (quindi per funzioni o feste patronali) senza permesso *scritto* del Vescovo proprio, e del luogo ove verranno fatte. Se questa norma fosse davvero e rigorosamente messa in pratica, cesserebbero in radice tanti deplorati abusi, poichè i Vescovi nel darla, porrebbero certamente tutte le condizioni restrittive atte a rimuoverli, in ispecie quella del rendiconto; *c*) i tre canoni successivi (1504-6) trattano dei tributi verso il Vescovo, cioè il *cattedratico*, semplice segno di sudditanza da parte delle chiese, benefici e confraternite; il sussidio straordinario *in bonum dioecesis* da parte di qualsiasi beneficio per far fronte a qualche speciale necessità emergente, e quello *in actu fundationis vel consecrationis:* le elemosine di Messe vanno sempre esenti da qualsiasi tributo (2); *d*) circa le *tasse diocesane*, ossia la designazione dei proventi spettanti sia alla Curia che al clero per determinati atti di giurisdizione o di ministero, il c. 1507 stabilisce che in ciascuna provincia si osservi l'uniformità, e pertanto le si stabiliscano nei concili o conferenze provinciali o regionali,

---

(1) Per l'Italia bisogna stare alle istruzioni della S. Penitenzieria 2 settembre 1887, che cioè i fedeli non debbono ritenersi disobbligati dalle decime per la prestazione della *congrua* da parte del fondo culto; quindi debbono esortarsi ad affrancarle, almeno con equa composizione, giusta le facoltà che hanno i Vescovi. Oggi la dibattuta questione della crisi economica del clero dovrebbe conferire viva attualità a quella istruzione.

(2) Intendi, in quanto si ha diritto a riceverle: se invece il diritto di ricevei p. es. elemosine per Messe *cantate* fosse in alcuni luoghi esclusivo, p. es. della ch. parrocchiale, non violerebbe certo questo canone il parroco che esigesse dagli altri sacerdoti, per permetter loro di riceverle, un tenue compenso. Cfr. *Segusina*, 23 iul. 1913. (M. E., vol. XXVII (1915), p. 166, s.).

e non entrino in vigore se non dopo rivedute e approvate dalla S. C. del Concilio giusta la sua istruzione *Ut norma*, 10 iun. 1896.

Da questi titoli di acquisto, che, almeno in certa misura possono designarsi come *originarii*, passiamo ad alcune categorie di titoli *derivativi*; principalmente abbiamo la *prescrizione* e le *ultime volontà*.

Quanto alla *prescrizione*, tanto acquisitiva quanto estintiva, il Codice l'ammette anche riguardo ai beni ecclesiastici com'è regolata nei Codici civili di ciascuna regione (per noi dunque valgono gli art. 2105-2147 del C. C. ital.) (1), con le limitazioni che seguono: *Non ha luogo* la prescrizione riguardo alle cose di diritto divino, riguardo a quelle che possono acquistarsi solo per privilegio apostolico, riguardo alla giurisdizione spirituale da parte dei laici, attesa la loro radicale incapacità, riguardo ai *confini* certi di qualsiasi circoscrizione ecclesiastica (trattasi infatti di enti di diritto *pubblico*), riguardo agli oneri di Messe, riguardo ai benefici ecclesiastici, se manchi il titolo (cfr. can. 147 § 1, vedi però c. 1446-7), e ai diritti di visita e di sudditanza (si esclude qui la prescrizione estintiva, non la traslativa) ai quali, come *signum subiectionis*, può ben connettersi il cattedratico (c. 1509).

Riguardo alle *res sacrae*, ha luogo *con limitazione: a*) di soggetto per cui ben fu già fatto osservare (p. 231) il cambiamento sancito dal Codice circa l'effetto della sacralità, ridotto a una restrizione d'uso, più che a una incommerciabilità: il can. 1510 infatti distingue le *res sacrae* che sono in dominio di *privati* (e che possono quindi anche prescriversi da altri privati, sempre però conservando la loro destinazione al culto, finchè conservano la consacrazione o benedizione), da quelle che sono in dominio di *persone morali*, e quindi non possono passare per prescrizione che ad altra persona morale; *b*) limitazioni riguardo al *tempo:* per prescrivere contro la S. Sede, occorrono cento anni; contro qualsiasi altra persona morale ecclesiastica, trenta (per le persone private basta la legge civile, c. 2133 ss.). Quanto alla *buona fede* il Codice la richiede indistintamente (dunque anche per la trentennale e ultra, a differenza del C. Civ., art. 2135) sia nel principio che in tutto il tempo necessario (c. 1512).

---

(1) Cfr. Pacifici-Mazzoni e Venzi, III, I, p. 128.

Riguardo alle *ultime volontà*, il can. 1513, § 2 inculca bensì che si osservino tutte le formalità volute dalla legge civile, ma per la validità ecclesiastica non si richiede altro che la capacità di disporre dei propri beni, a norma del diritto naturale e canonico, e la volontà del testatore sufficientemente manifestata; quando di ciò consta « heredes moneantur ut testatoris voluntatem adimpleant ». Codesto adempimento, trattandosi di causa pia, deve esser rigoroso e pieno in tutto quello che, anche come modalità, abbia stabilito il testatore; esecutori necessari di tali volontà sono gli Ordinari, che possono e debbono sorvegliarne l'esatto adempimento anche per ispezione e rendiconto; anzi quanto fosse contro tale loro diritto disposto nel testamento, deve aversi come nullo (1515). La Chiesa, a differenza dal diritto civile, non esclude le disposizioni fiduciarie; anzi fa obbligo agli ecclesiastici di riceverle, ma a condizione soltanto di informarne subitó esattamente il loro Ordinario (o quello della diocesi in cui si trova il luogo o ente da beneficare), il quale dovrà vigilare alla conservazione ed erogazione dei beni stessi (1516) Qualsiasi allontanamento dalla volontà del testatore è riservato alla S. Sede, qualora il testatore stesso non ne abbia lasciato espressa facoltà all'Ordinario; la riduzione di oneri di Messe, è però sempre in sola facoltà della S. Sede, anche se, per mancanza di fondi o simile insormontabile impedimento, sia reso impossibile adempirli; in tali casi d'impossibilità manifesta e indipendente da qualsiasi colpa di persone (chè altrimenti sarebbero tenute al risarcimento), l'Ordinario, uditi gli interessati, potrà ridurre gli altri oneri, ma sempre nella sola misura strettamente e rigorosamente necessaria (1517).

— Tit. XXVIII. *Amministrazione.* — Vigilare su di essa compete di regola all'Ordinario del luogo, e quindi anche dettarne le norme (1519). Il Codice però, fondandosi su l'esperienza delle meglio governate diocesi, prescrive per tutte quelle che non l'abbiano già almeno in equivalenza, la creazione d'un organo o *Consiglio diocesano amministrativo*, presieduto dal Vescovo, e formato da almeno due altre esperte persone, competenti anche in diritto civile, (esclusi i parenti o affini del Vescovo in I e II grado), elette dal Vescovo « audito Capitulo », e obbligate per giuramento alla fedeltà del loro ufficio; tale Consiglio il Vescovo dovrà udir sempre, prima di procedere ad atti di importanza per

l'amministrazione dei beni, in linea però soltanto di consultazione, meno in quei casi in cui il diritto comune o le tavole di fondazione esigano anche il consenso (1520), p. es. nelle alienazioni oltre mille lire (1531, § 3). Oltre questo ufficio generale, il Vescovo deve curare che ciascuna chiesa o luogo pio abbia i propri amministratori responsabili, e a quelli che non l'avessero deve assegnarli egli stesso triennio per triennio; se poi hanno amministratori laici, questi debbono però amministrare i beni ecclesiastici sempre a nome della Chiesa, e sotto il diritto di visita, rendiconto annuale, regolamento per parte del Vescovo (1521); contro l'obbligo di annuo rendiconto al Vescovo non vale alcuna consuetudine, ch'è espressamente riprovata; anzi ovunque sia prescritto il rendiconto annuo verso chicchessia, deve sempre unirsi a riceverlo anche il Vescovo, che altrimenti ha diritto di non riconoscere le giustificazioni fatte dagli amministratori (1525). Tutti gli amministratori nominati dal Vescovo sono tenuti inoltre: 1° nell'ingresso in ufficio: *a*) prestare giuramento di fedeltà all'Ordinario; *b*) fare l'inventario dei beni e sottoscriverlo oppure verificare quello che già esistesse (1) (1522); 2° nell'esercizio del loro ufficio, usare in genere la diligenza di un buon padre di famiglia, e in specie: *a*) provvedere alla conservazione e incremento dei beni; *b*) stare alle regole di diritto in generale, e di fondazione o statuto; *c*) esigere in tempo le rendite ed erogarle ai fini voluti; *d*) mettere utilmente a frutto col consenso dell'Ordinario qualunque supero; *e*) curare la buona tenuta dei registri; *f*) provvedere alla buona conservazione delle carte importanti, depositandone anche le copie autentiche nell'archivio di Curia; *g*) trattare in modo esemplare gli impiegati, operai e simili. (1523-4). La loro responsabilità copre soltanto gli atti di ordinaria amministrazione; per tutti gli straordinari, segnatamente per stare in lite o intentarla, occorre l'autorizzazione dell'Ordinario; altrimenti la Chiesa ha diritto di non essere tenuta responsabile, se non a misura di quanto abbia effettivamente lucrato (1527). Una volta accettato

(1) Anche dell'inventario dei beni, come dei documenti di maggior peso vale la regola, che deve farsi in due esemplari da depositarsi, uno nell'Archivio di Curia, l'altro in quello del luogo pio; in entrambi dovranno notarsi tutti i cambiamenti che si verificassero.

l'ufficio di amministratore, non è lecito dimetterlo senza previa intesa col Vescovo; chi lo dimettesse di suo arbitrio è tenuto del danno (1528).

Tit. XXIX. *Contratti.* — Sono i negozi giuridici pei quali si effettua ogni mutamento nel possesso dei beni tra vivi: per essi il Codice (can. 1529) adotta in genere, fondamentalmente, le norme del diritto civile vigente nei singoli luoghi (cfr. dunque gli art. 1098-1139, [in genere]; 1447-1515 [vendita]; 1568 ss. [locazione]; 1950 ss. [ipoteche], ecc. del Cod. Civ. Ital.); aggiunge quindi soltantò brevi norme complementari.

1° Circa le alienazioni (vendite pr. d., nonchè qualunque altro contratto per cui venga a diminuirsi la condizione patrimoniale della Chiesa: cfr. c. 1533), oltre le cautele che risulteranno necessarie ad arbitrio del Superiore nei singoli casi, si richiedono generalmente: *a*) la stima; *b*) la giusta causa (di necessità o evidente utilità); *c*) la licenza del Superiore competente. Queste condizioni sono dette nel Codice « solemnitates » (c. 1533), sembrerebbe quindi a prima vista che la loro mancanza renda *nullo* il negozio; viceversa il can. 1534 distingue chiaramente fra il caso in cui sia stata fatta l'alienazione « sine debitis sollemnitatibus », nel quale caso la Chiesa ha azione personale (di risarcimento) contro l'alienante e i suoi eredi, e quello e in cui « alienatio nulla fuerit » nel qual caso la Chiesa (o qualunque suo ascritto, anzi lo stesso alienante, o il suo superiore) ha anche azione reale (di ricupero) contro qualsiasi possessore, salvo in questo il diritto di rivalsa verso l'alienante. Opiniamo quindi che anche riguardo a queste solennità possa distinguersi, o meglio applicarsi il can. 11, non affermando la nullità se non quando la legge canonica (o civile) esplicitamente l'asserisca: nel caso, il can. 1530 attribuisce effetto di nullità solo alla mancanza della licenza del Superiore competente: « sine qua alienatio invalida est »; dunque la mancanza della stima e della giusta causa non produce *de iure ecclesiastico* che la illiceità del negozio e la rescindibilità per lesione, a meno che la legge civile non le richieda *ad validitatem*.

Quanto alla *stima*, si deve fare in iscritto da periti di provata onestà, naturalmente senza tenere in alcun calcolo il carattere sacro della cosa (1539, § 1); suo scopo è determinare l'esatto valore attuale della cosa da alienarsi; quindi è naturalmente

proibita l'alienazione per un prezzo inferiore (c. 1531), la rescindibilità dell'alienazione però non risulterebbe, a norma dell'art. 1529, Cod. Civ. se non in caso di lesione *oltre la metá*; anzi dovendosi ottenere dall'alienazione il maggior prezzo possibile, è in genere proibita la vendita a trattativa privata, ed è prescritto l'esperimento dell'asta; va da sè che il prezzo deve impiegarsi ad esclusiva utilità della Chiesa, oppure, *se* va conservato, utilmente collocarsi a frutto (1).

Quanto alla licenza, se la stima dei periti non sorpassa le *mille* lire, e qualora consentano le persone interessate, basta la licenza dell'Ordinario, *udito* (a meno che non si tratti di valore minimo) il Consiglio amministrativo diocesano; se sorpassa le mille lire, ma non le trentamila, e non trattisi di cosa preziosa per arte, storia o materia, basta la licenza dell'Ordinario, che però non può validamente darla senza il *consenso* tanto del Capitolo Cattedrale, come del Consiglio suddetto, e delle persone interessate; in tutti gli altri casi occorre il beneplacito apostolico. Si noti che questi valori si riferiscono alla cosa *intera* quando sia divisibile: sarebbe infatti manifesta frode vendere parte dopo parte, per evitare la necessità della superiore licenza; quindi è stabilito che quando si ricorre alla superiore autorità per l'alienazione di una parte di essa, deve esprimersi, sotto

---

(1) È stato già fatto notare che il R.mo consultore della S. C. del C. nella causa *dioecesis* N., circa l'alienazione degli *ex-voto* (v. s., p. 76 n.) dava a questo § 3 del can. 1531 una interpretazione assai stretta, ritenendo invalida e da sanarsi, qualunque erogazione (anche pel necessario scopo di restaurar la chiesa) della somma ritratta, la quale, a parer suo, dovrebbe sempre e soltanto *collocarsi a frutto;* per consumarla occorrerebbe sempre la licenza della S. Sede. Che le parole del canone *possano* prestarsi a tale interpretazione (sebbene vi manchi l'espressa menzione di *frutti*) può concedersi, ma non già che la *esigano;* e non *esigendola,* ci sembra chiaro che tale interpretazione debba scartarsi, come quella che annullerebbe manifestamente il can. 1530 § 1, n. 2. Se infatti per fare l'alienazione occorre la «iusta causa, idest urgens necessitas, vel evidens Ecclesiae utilitas, vel pietas» (e niuno potrà certo trovare una più *urgens necessitas,* che la minaccia di rovina da parte del tempio sacro), come può intendersi che tra le condizioni dell'alienazione vi sia quella che ponga nell'impossibilità di provvedere a codesta *urgens necessitas,* o procacciare quella *evidens utilitas?* Dunque al § 3 del can 1531 va dato solo quel senso che esprimiamo nel testo; si tratta in altre parole qui di vera facoltà d'alienazione, non di mera *conversione* dei beni.

pena di *nullità*, se e quali altre parti siano state alienate prima (c. 1532). Cfr. la segnatura, in *Florentin* (vol. 30 [1918], p. 179 ss.).

Circa le *donazioni* di beni ecclesiastici, ristrette, naturalmente, alle cose mobili, non si permette a chi rappresenta o amministra l'ente morale ecclesiastico, che farle in piccola misura, giusta la consuetudine, a titolo di rimunerazione, o di pietà, o di carità; altrimenti possono essere revocate (1553). Quanto a riceverle: di regola, la donazione fatta al rettore d'ente morale, s'intende fatta all'ente: quindi il rettore stesso non ha veste per ripudiarla, e occorre a ciò il consenso dell'Ordinario; altrimenti il rettore può essere obbligato a risarcire del suo l'ente; viceversa, per lo stesso principio, il donante non può pretendere diritto di rivocare la donazione, in odio al rettore, o in punizione della sua ingrata condotta (1536).

Circa il prestito, si ammonisce solo di avere sempre in vista la limitazione d'uso, e la destinazione delle cose sacre (1537).

Per i pégni, ipoteche, ecc., trattandosi di « via ad alienationem », si seguano le stesse norme che per questa, specialmente quanto alla licenza del Superiore. Questi inoltre deve prender tutte le misure necessarie perchè sia scongiurato il pericolo dell'alienazione, e principalmente fissare le rate annue per l'ammortamento del debito (1538).

Anche per la *permuta* valgono le norme dell'alienazione; in particolare il Codice non s'oppone alle permute di titoli al portatore, purchè di maggiore o almeno uguale sicurezza e frutto, esclusa però qualsiasi speculazione, al qual proposito prescrive come necessario il consenso del Vescovo, del Consiglio diocesano, e di ogni interessato (1539).

Circa la *locazione* (vietata, senza speciale permesso dell'Ordinario, ai congiunti e affini in primo e secondo grado), le norme dell'alienazione sono alquanto mitigate, poichè in realtà non v'è vera alienazione e neppure il suo pericolo, ch'è tanto minore quanto è minore il tempo dell'affitto: perciò è stabilito che solo per gli affitti oltre *nove* anni, bisogna ricorrere alla S. Sede quando il valore del fondo supera le 30 mila lire; altrimenti basta la licenza del Vescovo col *consenso* ecc. come sopra; lo stesso deve dirsi se il valore non supera le 30 mila, ma il tempo è superiore al novennio; poichè per un valore tra 1000 e 30 mila, quando l'affitto sia per non più che nove anni, basta la licenza del

Vescovo, *udito* il Consiglio diocesano, il che pure deve dirsi per un valore inferiore a mille lire, ma per oltre un novennio; infine se il fondo non vale più che mille lire, e la locazione è per meno di un novennio, l'affitto è un negozio d'ordinaria amministrazione, e basta quindi semplicemente darne parte al Vescovo, il quale non vi si opporrà che a norma del diritto (p. es. se l'affittuario sia parente del locatore) o per qualche specialissima ragione (1). Nel contratto d'affitto debbono apporsi le ovvie condizioni per evitare sconfinamenti, deterioramenti, e per la sicurtà del canone d'affitto, prescrivendo anche il deposito cauzionale (c. 1541).

Quanto all'*enfiteusi* la Chiesa, oltre che dei miglioramenti al fondo, si preoccupa a ragione del preteso diritto d'affranco; vieta quindi all'enfiteuta di affrancare il fondo senza consenso del Superiore ecclesiastico (la S. Sede, se si tratta di più che 30.000 lire, il Vescovo col *consenso*, ecc. o *udito*, ecc., negli altri), e senza comune accordo circa il prezzo d'affranco. Come ognun sa, le recenti leggi civili in Italia, e altrove, contrastano in questo punto diametralmente al Codice; perciò esso prescrive di aggiungere al contratto opportune cautele, come la stipulazione penale e il deposito cauzionale, e la clausola dell'esclusiva competenza del foro ecclesiastico (1542). Ma forse ciò non basta ancora all'uopo pratico; a nostro parere, nelle attuali condizioni, nuove enfiteusi di beni ecclesiastici non dovrebbero neppure prendersi in considerazione dai Vescovi, e sappiamo che la S. Sede, per conto suo, si porge estremamente difficile alle richieste di licenza che le pervengono.

La famosa questione delle *usure* e dei prestiti a interesse viene sapientemente risolta, con opportuna moderazione, nel can. 1543; ratione ipsius contractus, per sè, nulla potrebbe percepirsi; ma come compenso del mancato usufrutto, si ammette come lecito, in genere, l'interesse *legale* (purchè non sia manifestamente ingiusto); per potere lecitamente esigere di *più*, occorre qualche *altro* titolo, indipendente da quello del mutuo, p. es. il rischio probabile di perdere il capitale.

Tit. XXX. *Delle fondazioni pie.* — Il loro concetto è quello

---

(8) Si rammenti anche il can. 1479 riguardo ai beni *beneficiati* per l'affitto dei quali è proibito l'anticipo di oltre sei mensilità.

di un complesso di beni, assegnati a un ente morale ecclesiastico, affinchè questi pei suoi rappresentanti e amministratori ne curi l'erogazione dei frutti in determinati scopi di culto o di pietà. È dunque evidente in esse la natura del contratto tra fondatore ed ente morale: *do* uti *facias* (1544); ma entrambi questi termini il *do* e il *facias*, debbono essere proporzionati fra loro; quindi l'Ordinario nell'accettarle deve prender cura che i beni assegnati (dote), e la loro capacità di frutti, siano almeno sufficienti agli oneri d'erogazione, e alle spese d'amministrazione; deve inoltre osservare che la persona morale incaricata, considerati gli obblighi di cui è già gravata, abbia le idoneità necessarie allo scrupoloso adempimento degli oneri; altrimenti è chiaro il rischio e la responsabilità che si attirerebbe con l'accettazione. Ciò presupposto, deve l'Ordinario stendere regolare istrumento di accettazione per parte della Chiesa (1546). Deve poi provvedere da una parte alla sicura e fruttifera conservazione della dote, sentito in proposito il parere degli interessati e del Consiglio diocesano (1547) e dall'altra alla certezza degli oneri imposti, curando la compilazione delle tavole di fondazione, in due esemplari, da collocarsi, al solito, l'uno nell'archivio di Curia, l'altro in quello dell'ente morale (1548). A maggior diligenza è poi prescritto che qualsiasi chiesa abbia la sua *tabella* complessiva degli oneri, e i *registri* relativi agli introiti dei frutti, e alle spese d'erogazione: restano naturalmente salvi i diritti di ispezione e rendiconto al Vescovo (se si tratta di religiosi esenti, sappiamo già che loro Ordinario *exclusive* è il loro Superiore maggiore (1549-1550).

La riduzione di questi oneri è subordinata alle rigorose norme che vedemmo già per le ultime volontà: ossia ordinariamente spetta alla sola S. Sede e l'indulto che essa concedesse in proposito, è di strettissima interpretazione: p. es. l'indulto di ridurre Messe *fondate*, non si estende ad altre Messe dovute per contratto nè ad altri oneri; lo stesso indulto generale di ridurre *oneri* di fondazione, s'intende graduativo, che cioè in quanto si può, restino salve le Messe; quindi prima si riducano gli altri oneri, e solo dopo la loro totale scomparsa, se la necessità persista, si intacchino le rendite per le Messe (1551).

Fine del terzo libro.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXII

ATTI DELLA S. SEDE.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE BENEDETTO XV.

PAG.

I. Lettera Apostolica *Maximum illud* circa le missioni, 30 novembre 1919 3-38
II. Autografo circa il *Monitore Ecclesiastico*, 23 gennaio 1920 . . 37
III. Allocuzione ai quaresimalisti 16 febbraio 1920 94
IV. Lettera al vescovo di Bergamo circa l'azione economico-sociale, 11 marzo 1920 133
V. Enciclica *Pacem Dei munus* su la pacificazione cristiana, 23 maggio 1920 165
VI. Motu-proprii *Episcopis e regularibus* circa l'uso del « rocchetto » da parte dei Prelati regolari, 25 aprile 1920 174
VII. Lettera all'Episcopato veneto circa l'azione sociale cattolica 229
VIII. Motu-proprio *Bonum ac salutare* sul Patrocinio di S. Giuseppe (trad. ital.), 25 luglio 1920 261
IX. Enciclica *Spiritus Paraclitus* su s. Girolamo (sunto), 15 settembre 1920 312
X. Enciclica *Annus iam plenus*, per l'infanzia denutrita (accenno), 1° dicembre 1920 357

SUPREMA S. CONGREGAZIONE DEL S. OFFICIO.

I. Decreto *Nunciatum est* con cui si condanna lo scisma del clero czeco-slovacco, 15 gennaio 1920 69
II. Decreto di riprovazione dei c. d. « Fatti di Loublande », 12 marzo 1920. 137
III. Notifica di sottomissione di Alessandro Favero 137
IV. Decreto circa una recente teoria su l'autenticità del Pentateueo, 23 aprile 1920. 174
V. Decreto d'iscrizione all'Indice delle opere di Guido Verona, 21 aprile 1920 175

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.

PAG.

I. *Melevitana et Gaudisien.* Riforma del giùspatronato in Malta e Goro, 20 dicembre 1919 101
II. Nuovo elenco delle facoltà dei Nunzi, Internunzi e Delegati Apostolici 137
III. Decreto circa l'ordinamento del gran Priorato di S. Niccolò di Bari, 6 dicembre 1919. 197

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO.

I. Decreto *Plures ex America* circa l'astinenza e il digiuno nell'America latina e isole Filippine, 10 novembre 1919 . . 46
II. Decreto di ripristinamento dello « Studio » presso la S. C. del Concilio. 47
III. Regolamento dello « Studio ». 48
IV. *Albinganen. et aliarum.* Circa la sanazione delle alienazioni, 17 maggio 1919 49
V. Decreto *Statim ac per responsum* con cui si promulga l'indice delle feste soppresse per la Chiesa universale, 28 dicembre 1919 70
VI. *Melphien et Rapollensis.* Circa il diritto delle Ricettizie dopo il Codice, 17 maggio 1919 72
VII. *Dioecesis N.* Circa l'alienazione degli ex-voto, 12 luglio 1919 74
VIII. *Wratislavien et aliar.* Circa la facoltà di portar la barba, per gli ecclesiastici, 10 gennaio 1920 104
IX. *Montisvidei et aliar.* Circa la consuetudine di conglobare l'elemosina delle Messe con altri stipendi, 10 gennaio 1920 . . . 108
X. *Bojanen.* Circa l'esenzione di can. penitenziere e teologo dal servizio all'altare, 14 febbraio 1920 147
XI. *Veronen et aliarum.* Circa il concorso nelle elezioni popolari, 14 febbraio 1920 200
XII. *Lausannen.* Circa l'ipoteca su la chiesa parrocchiale, 15 giugno 1918 231
XIII. *S. Marci et Bisinianen.* Lettera e dichiarazione circa la Messa *pro populo* nelle feste soppresse (di cui al n. V.), 16 mart. 1920 265
XIV. Circolare a tutti gli Ordinari d'Italia circa l'istruzione catechistica, 31 maggio 1920 266
XV. *Toletana ed aliarum.* Circa il servizio corale e le pene contro i negligenti, 10 luglio 1920 268
XVI. *Viglevanen.* Circa l'obbligo di applicare ad mentem Episcopi e la elemosina da versarsi, 8 maggio 1920 325

S. CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI.

PAG.

I. Dubbio circa la professione solenne dei laici o conversi, 6 ottobre 1919 9
II. Dubbio circa l'obbligo delle testimoniali giurate nell'ammissione dei postulanti, 21 novembre 1919 10
III. Dubbio circa le professioni annuali di alunni soggetti alla milizia, 30 novembre 1919 110
IV. Circolare relativa alla terza rielezione delle Superiore e Badesse, 9 marzo 1920 3
V. Monito circa la costituzione del Procuratore Generale, 4 giugno 1920 275

S. CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.

I. Circolare sui Vicari dei Prefetti e dei Vicari Apostolici, 8 dicembre 1919. 76
II. Istruzione su la creazione delle quasi-parrocchie, 25 luglio an. 1920 277
III. Decreto d'approvazione dell'opera di S. Pietro Ap. per le Missioni estere, 26 aprile 1920 279

S. CONGREGAZIONE DEI RITI.

I. *S. Sebastiani F. J.* Circa le esequie, quando non si può portare il cadavere alla chiesa, 28 febbraio 1920. 176
II. Decreto circa M. Ss.ma di Loreto patrona degli aviatori, 24 marzo 1920 177
III. Dubbi (1-50) circa i privilegi, le insegne e funzioni dei Vescovi, 26 novembre 1920 177
IV. *Romana.* Dubbi circa le tre Messe per chi celebra Messe votive, 26 gennaio 1920 202
V. Decreto con cui s'approva la formula per la benedizione di un aereo, 24 marzo 1920 204
VI. Dubbio circa il privilegio della festa del Rosario e la domenica successiva, 27 marzo 1920 205
VII. Dubbi. Circa la mitra e turificazione episcopale, 9 luglio, anno 1920 280
VIII. Rito e formola breve per la consacrazione di altari portatili 280
IX. Id. id. per riconsacrare la mensa staccata dallo stipite . . 333
X. Id. id. per riconsacrare qualsiasi altare 333

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ.

PAG.

Lettera di approvazione per un testo scolastico di patrologia, 12 novembre 1920 335

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA.

I. Dubbio circa le indulgenze delle litanie (cosidette litanie a mazzetti), 21 luglio 1919 11

II. Rescritto d'indulgenza per la preghiera « O mio Creator Adorabile » onde impetrare la buona morte, 15 gennaio 1920 (1) . 110

S. ROMANA ROTA.

I. *Maurianen. et Camberien.* Circa la nullità di sentenza e la validità d'una elezione popolare, 13 luglio 1918 53

II. *Derthonen.* Circa i confini di due parrocchie, 31 gennaio 1919 77

III. *S. Angeli Lombardorum.* Circa l'autorizzazione a stare in lite, il riparto di somma vinta, e l'amministrazione degli assegni pel culto, 28 febbraio 1919 112

IV. *De Manila.* Circa l'attribuzione di fondi legati, controversa fra convento e parrocchia, 18 febbraio 1919 207

V. *Bergomen.* Sul diritto di funerare defunti in ospedale, 25 febbraio 1919 234

VI. *Argentinen.* Su la validità del matrimonio civile, 18 novembre 1918 284

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA.

De Manila. Circa la nullità della rotale omonima, e restituzione in intero contro di essa, 6 marzo-6 aprile 1920 210

SEGRETERIA DI STATO DI S. S.

Lettera circa l'opera pia per la formazione e santificazione del clero 336

(1) *N.B.* — **Per aderire alle numerose richieste l'abbiamo ristampata a parte con artistica immagine del transito di S. Giuseppe; cento copie costano lire cinque (più 0,45 per la posta) presso la nostra Amministrazione.**

COMMISSIONE PONTIFICIA PER LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE.

PAG.

I. Dubbi (1-17) risoluti nelle plenarie dell'a. 1919, pubblicati il 16 ottobre 1919 . . . . . 12, 149
II. Dubbio circa l'uso della carne nei giorni di solo digiuno, 29 ottobre 1919 16
III. Risoluzione circa la competenza del Cardinal Presidente a rispondere ai dubbi minori, 9 dicembre 1917 16
IV. *Armachana.* Dubbi circa l'ordinazione e la riserva dei casi, 17 agosto 1919 57
V. Dubbi (1-26) risoluti nelle plenarie e pubblicati il 24 novembre 1920 357

STUDI.

I. Il Codice di Diritto canonico. Riassunto e dilucidazioni.
Libro III. Titolo VIII. Dei Sacramentali 17
Tit. IX-XI. Delle chiese, oratori e altari 20
Tit. XII. Della sepoltura ecclesiastica 21
Tit. XIII-XIV. Dei tempi sacri 116
Tit. XV-XIX. Del culto divino 16
Tit. XXI. Della predicazione sacra 185
Tit. XXI-XXIV. Dei Seminari, scuole, censura dei libri, professione di fede 189
Tit. XXV. Dei benefici ecclesiastici e del giuspatronato 288
Tit. XXVI. Degli altri enti morali ecclesiastici . . . 337
Tit. XXVII-XXX. Dei beni ecclesiastici temporali. . 363
II. Le ultime risposte della Commissione del Codice 149
III. La permuta beneficiaria. I. Diritto canonico. . . . 214, 241
II. Diritto civile 299
IV. L'unificazione del catechismo 348
Notiziario bibliografico: esame critico della letteratura recente sul Codice 85, 248

DISCUSSIONI E CONSULTAZIONI.

I. Circa la facoltà del Confessore nel dispensare impedimenti matrimoniali. 59
II. Circa le benedizioni riservate 125
III. Circa la restituzione di somma mutuata in corso forzoso . . 302
IV. Su l'uso dei motocicli per recare il S. Viatico 340

QUESTIONI.

	Pag.
1. Della precedenza del Vicario foraneo	25
2. Della precedenza del Vicario Generale (cfr. p. 148 n. .) . .	90
3-4 Circa la Messa « post acceptum nuntium mortis »	81
5. Circa le alienazioni sotto perizia e il beneplacito apostolico . .	305
6. Circa i decreti da leggersi nel sinodo	306
7. Circa il concorso nella traslazione dei parroci (p. 194) . . .	307

QUESITI MINORI.

N. *1-12*, pag. 28; *13-19*, p. 83; *20-23*, p. 156; *24-29*, p, 194; *30-35*, p. 220; *36-38*, p. 343.

BREVI RISPOSTE.

N. *1-31*, pag. 158; *32-56*, p. 222: *57-71*, p. 246; *73-85*, p. 309; *86-96*, p. 346; circa i privilegi della P. U. del Transito di S. Giuseppe p. 346.

CRONACA ECCLESIASTICA.

ATTI DEL CONCISTORO.

15 dicembre, 1919, p. 34.
Id. 8-22 marzo 1920 p. 162.

ATTI PARTICOLARI DEL SOMMO PONTEFICE.

Pag. 226.

UDIENZE PONTIFICIE.

Pag. 37, 95.

LETTERE APOSTOLICHE.

Pag. 226.

CANONIZZAZIONI E BEATIFICAZIONI.

Pag. 163.

CIRCOSCRIZIONE ECCLESIASTICA.

Pag. 227.

NUOVI CARDINALI.

E.mi Bertram, Camassei, Silj, Soldevila, Valfrè di Bonzo, Kakowski, Dalbor, p. 34.

NUOVI VESCOVI.

Pag. 35, 163.

NOMINE PONTIFICIE.

Pag. 35.

LUTTI NEL S. COLLEGIO.

E.mo A. Rinaldini, p. 100.

NECROLOGIO.

Pag. 36.

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.

PAG.

Decreto Reale 11 settembre 1919 circa l'elevazione dell'assegno a economi curati 33
Circolare 24 maggio 1918 della Direz. Gen. Fondo Culto riguardo alla tassa di bollo dei certificati di Curia 33
Assegni ai Cappellani militari (R. D. 4 settembre 1919) . . . 100-*bis*
R. D. 28 dic. 1919 circa la facoltà di concedere il R. Placet o R. Exequatur 100-*bis*
R. D. 24 nov. 1919 circa l'aumento delle tasse per le dispense suddette. 100-*bis*
Circolare del Min. di Giustizia e Culti 3 sett. 1919 circa la tassa di bollo pei documenti matrimoniali 164-*bis*
R. D. 24 nov. 1919 circa le tasse di manomorta e successione 164-*bis*
Circa i tre decimi di guerra 164-*bis*
Testo unico delle disposizioni circa il R. Exequatur e R. Placet 259
R. D. 24 nov. 1919 circa le tasse relative 260-*bis*
Regolamento circa la dichiarazione di presunta morte degli scomparsi in guerra. 322-*bis*
Circa la rinnovazione dei titoli di credito . . . . . .

RECENSIONI.

	Pag.
Naval P. Francesco. *Theologiae asceticae et mysticae Cursus* .	36
Agenda Ecclesiastica per l'anno 1920.	36
Laviano mons. Antonio. *Fede e ragione*	68-*bis*
Micheletti sac. A. M. *Constitutiones Seminariorum*	68-*bis*
Sacchi sac. Gaetano. *Esistenza di Dio*	68-*bis*
Turco Natale. *Il trattamento morale dello scrupolo*	132-*bis*
Pesch P. Tilmanno S. J. *Ontologia*	132-*bis*
S. Caterina da Siena. *Preghiere e elevazioni*	132-*bis*
Benigni mgr. U. *Manuale di stile diplomatico*	197-*bis*
Savi-Lopez P. *Le origini neo-latine*	197-*bis*
Cess. R. Regnum *ed* Imperium *in Italia*	197-*bis*
De Siena P. *Theologiae Moralis Compendium*	228-*bis*
Vite dei nuovi Santi e Beati	228-*bis*
Toso can. Alb. *Ad codicem Juris canonici* Commentaria Minora, fasc. I. p. 228-*bis*; fasc. II.	356-*bis*
Sinopoli di Giunta mons. G. P. *Storia letteraria della Chiesa* . .	324-*bis*
Lettere di S. Girolamo	324-*bis*
Mannucci U. *Istituzioni di Patrologia*, vol. I, p. 321-*bis* . . .	335
Ruelli P. Ag. *De sacris Particulis Senis incorrupte servatis.* .	356

Circa la comunione dei fedeli nella Messa di mezzanotte di Natale.

Su questo argomento scrivemmo a pag. 159 *sostenendo che tale Comunione poteva distribuirsi senz'altro. Ora sappiamo che vari Parroci, avendo pel tramite delle Curie diocesane domandato per maggior sicurezza la facoltà di distribuirla, alla S. Congr. dei Sacramenti, questa ha a tutti indistintamente risposto:* « Non indigere », *confermando così appieno la nostra soluzione.*

INDICE ALFABETICO ANALITICO [1]

ABITO corale. p. 85. (Vedi *Cappa*, *Mozzetta*).
ACATTOLICI circa la comunicazione in sacris, 117.
ACATTOLICI figli di: quanto all'ingresso in religione, p. 14; 153.
— quanto all'ordine, p. 15, 155.
ACTIO: duplex o simplex, p. 78.
ALACOQUE v. Margherita M. (S.), p. 163.
ALIENAZIONI formalità, invalidità, sanazione, p. 50-52; – prezzo di perizia o d'asta, p. 305; – di doni votivi, p. 74 s.
ALTARE riconsacrazione, p. 21; – formole 333.
ALTARI PORTATILI, consacrazione: formola, p. 280-284.
AMMISSIONE alla Religione; di ex-seminaristi ecc., p. 10; – di eretici convertiti, p. 14; – di apostati convertiti, p. 14.
ANELLO DOTTORALE non può usarsi nella Messa, n. 190.
ANGELUS DOMINI, p. 246.
ANIMUS nel domicilio o quasi, p. 240 not.
ANTIFONE accennate, p. 159.
APOSTATI convertiti, se possano ammettersi in Religione, p. 14; 153.
APOSTOLATO della preghiera, p. 6.
APPARENZE storiche (teoria biblica), p. 315, s.
APPELLO da interlocutoria, p. 54.
APPLICAZIONE ad mentem Episcopi, p. 325 ss.
APPROVAZIONE per le confessioni, p. 150 s.
ARA MOBILE per vari altari, 161.
ARCI-CONFRATERNITE se basti a costituirle l'aggregazione a una –p. 31.
AREONAUTI (vedi *Aviatori*), p. 177.
AREOPLANO areonave, areostato: benedizione, p. 204 s.
ARREDI sacri, p. 122 s.
ASCENSIONE (ottava), p. 246.
ASSENZA dal coro. come si computi. p. 268 ss.
ASSOCIAZIONE al cimitero, p. 311.
ASSOLUZIONE praesente cadavere. p. 85; – al tumulo: per parte del Vescovo assistente, p. 178, 181.
ASSOLUZIONE generale pei Terziari. 348.
ASTA PUBBLICA nelle alienazioni. p. 305.
ASTINENZA e digiuno (v. q.), p. 16; – per l'America, 46, 311.
ATTENTATO lite pendente, 55 s.
AUTORIZZAZIONE ad accettare eredità ecc.: p. 260 *bis*; – a contrarre mutui, p. 260 *bis*.
AVIATORI, p. 177.
AVVOCATO, diritto di palmare, p. 112, s.
AZIONE sociale-economica, p. 133 ss.; 229-231.

BACIO della pace in Messa, p. 160; – della Croce in giovedì santo, 160.
BADESSE, terza rielezione, p. 273 ss
BANDA nelle processioni, 161.
BARBA (licenza ai chierici), p. 104 ss.
BATTESIMO in rito alieno, p. 15; 154; – conchiglia, p. 158. (V. *Fonte*).
BENEDIZIONE more Episcoporum, 185, collettiva, 180 ss.
BENEDIZIONE contra mures etc., p. 131 s.
BENEDIZIONE con Pisside, 223; – col SS.mo in genere, 161.
BENEDIZIONE papale a infermi 160; – in fine del Quaresimale, 161.
BENEDIZIONI p. 17 s.; – riservate, p. 18; 125 ss.
— di olii pro infirmis, p. 310.
BENEFICIATO, diritti e doveri, 338 ss.
BENEFICIO, p. 288 ss.; – manuale 290 n. – ;permuta (v. q.), p. 214 ss.
BENEPLACITO apostolico nelle alienazioni, p. 305.

(1) Non comprende le materie del presente fascicolo.

BENI propri, facoltà di disporne pei novizi, p. 14.
BERRETTA episcopale, p. 178.
BICICLETTA, liceità, p. 341 ss.; per recare il Viatico, 342 s.
BINAZIONE nella festa di patrono, 161.
BRIGIDA (S.). Corona di, p. 246.

CADAVERI (vedi *Trasporti*), Associazione, sepoltura.
CAMPANE, benedizione, p. 128.
CANONICI, se lucrino i frutti di prebenda nelle ore di assenza, 268 ss. — assistenti alla Messa letta dal Vescovo, p. 178, 181. — onorari, circa la sostituzione, 310.
CANONICO teologo, circa le lezioni, p. 30; — il servizio all'altare, 147.
CAPPA canonicale nell'adorazione del Venerdì Santo, 224. — vescovile, 178, 180 s.
CAPPELLA, licenza per costruirla, 161. — cimiteriale, circa le Messe, 346.
CAPPELLANI militari, assegni, pagina 100 *bis*.
CAPPELLANIA: elementi necessari, pagina 209; – fondazione ed erezione, 211.
CARITÀ nella pace: esortazione del S. P. 165-173.
CASA religiosa, 223.
CASE (nuove), benedizione 224.
CASE di salute, se siano veri ospedali, p. 239.
CASUS OCCULTI, nel can. 1045, § 3, p. 59 s., 250 not.
CATECHISMO parrocchiale, p. 186, s., 266 s.; - testo unico, 348-356.
CATECUMENI circa le benedizioni, 19; la sepoltura eccl., p. 25.
CECILIA (S.), ufficio, p. 246.
CENSURA di libri, p. 192 ss.
CERTIFICATI di Curia per riscossioni dal Fondo Culto, p. 33.
CHIESA se possa ipotecarsi, p. 232 s.
CHIESE sussidiarie, circa la conservazione del SS.mo, p. 118, n. 1.
CIMITERO, circa la benedizione, p. 21, s.
CITAZIONE difetto sanabile, p. 54.
CITAZIONI implicite (teoria biblica), p. 316.
CLAUSOLA sanatoria nei contratti, p. 51
CLERO indigeno nelle Missioni, p. 40 s. 279.
CODICE, commento, vedi Indice progressivo: irretroattività, p. 9, 12, 309; competenza del Preside della Commissione, p. 12, 16 ss.

Canoni particolarmente studiati: 2, p. 148; 6, p. 12, 104 s.; 10 p. 12; 22, p. 74; 27, p. 159; 92-94, p. 240, 32; 136, p. 105; 199, p. 13, 151; 337, p. 180; 395, p. 13, 151; 396-7, p. 14, 152; 416, p. 147; 418, p. 269; 422, p. 14, 153; 450, p. 26; 465, p. 158, 194; 489, p. 153; 542, p. 145, 153; 544 s., p. 10; 567, p. 14; 569, p. 14; 153; 573, p. 9; 574, p. 149; 578, p. 14; 621, p. 14, 153; 673, p. 31; 756, p. 15, 98, 154; 774, p. 195, 822, p. 15; 827, p. 110; 840, p. 108; 854, p. 157; 858, p. 19, 221; 874, p. 13; 934, p. 11, 223; 956, p. 56, 157; 985, p. 84; 987, p. 15; 1044-1047, p. 59-68, 250 n.; 1095, p. 311; 1150, p. 234; 1203, p. 15; 1205, p. 154 s.; 1215, p. 15; 1222, p. 235; 1237, p. 25; 1250, p. 155; 1274, p. 161; 1304, p. 126 ss.; 1315, p. 155; 1355, p. 155; 1409-1410, p. 288 s.; cfr. 83 n.; 1427, p. 29; 1441, p. 15; 1448, p. 295; 1452, p. 200 ss.; 1464, p. 298 n.; 1466, p. 298; 1487, p. 215, 241 ss.; 1497, p. 75; 1510, p. 234; 1529, p. 216; 1531, p. 305; 1532, p. 49, s., 305; 1636, p. 213; 1905, p. 212; 1910, p. 240; 1990, p. 16, 155; 2162, p. 194, 308; 2209, p. 251; 2211, p. 251; 2217, p. 83;, 2218, p. 252; 2232, p. 272; 2381, p. 268 s.
COLLETTA per l'Africa, p. 8.
COLLETTE, p. 159.
COMPETENZA del giudice d'appello, p. 54 s.
COMUNE circa l'aumento di congrua nelle ricettizie, p. 28.
COMUNI nei capitoli con turno, p. 247.
COMUNICAZIONE in sacris con acattolici, p. 117.
COMUNIONE alla Messa di mezzanotte in Natale, p. 159; – in Messa ante auroram di sacerdote indultato, 159; – con parte dell'Ostia del Sacerdote, 160. — prima, 157.
CONCHIGLIA pel battesimo, p. 158.
CONCILIO (S. C. del), Studio, p. 47 s.
CONCILIO di Trento, se sia in vigore dopo il Codice, p. 149.
CONCORDATI denunziati: loro valore dopo il Codice, p. 73.
CONCORSO nelle parr. di giuspatronato, p. 200 ss.; – nella traslazione di parroci, p. 307.

CONFERIMENTO di parrocchie: tassa pel seminario, p. 15.
CONFESSORE giurisdizione necessaria, p. 13; circa la dispensa di impedimenti, p. 59, 63 ss., 68; 250 n.
CONFINI di parrocchie: natura, p. 79; – immutabilità, p. 77 s.; – prova, p. 78 s.
CONGRUA (aumento) nelle ricettizie, p. 29; – per gli economi curati, 33; – computo, 211.
CONSACRAZIONE in che consista, p. 18; – di altari portatili, 280 s.
CONSUETUDINE e prescrizione, p. 236; – prova 236 s.; – titolo 238 s.; – in re funeraria, p. 236 s.; – contraria al Codice ma permessa 159; nuova generale, 105 s.
CONSUETUDINE, circa le litanie, p. 11; – circa il servizio all'altare 14; – circa il non portare alla chiesa i defunti, p. 15; – circa l'esposizione del SS.mo 119; – circa il riparto di proventi parrocchiali, 74, 109.
CONVIVENZA del clero, p. 258, 336 s.
CORO disciplina romana, p. 12; (vedi *Servizio Corale*).
CORPUS Domini: Messa in ottava, p. 224 (vedi *Processioni*).
CORSO forzoso, p. 303 s.
COSE preziose, p. 75; – sacre, 233.
COSTITUZIONI religiose circa i suffragi dei novizi e professi temporanei, p. 14; – circa la facoltà di disporre p. 14.
CRIPTA sotto la Chiesa, circa la sepoltura, p. 15.
CROCE, bacio in giovedì santo, 160.
CROCE d'altare, p. 159.

DANZE, presenza di sacerdoti, p. 29.
DECRETI da leggere nel Sinodo, 306 s.; – dai Religiosi, p. 307 ss.
DEFUNTI (Commem. solenne), p. 247.
DELEGATI Apostolici loro facoltà, p. 137-146.
DIGIUNO (giorni di solo) e astinenza p. 16; – votivo, p. 116 s.; – dispensa, 115, 155 s.
DIGIUNO eucaristico, p. 195, 221.
DIGNITÀ, 152; – quanto al turno capitolare, 223.
DIMISSIONE pei professi di voti semplici, p. 12; 149.
DIMISSIONE di professo triennale, 149.
DIMISSIONE di beneficio, 339.
DISCREZIONE (età della), p. 224.
DISMEMBRAZIONE, p. 293, not.
DISPENSE matrimoniali civili; – competenza, tasse, p. 100 *bis*; se si richiedano prima del matrimonio eccl., p. 150.
DISPENSE da impedimenti (v. q.).
DISTINTIVI militari su la veste talare, p. 222.
DISTRETTI: vicariati foranei nei luoghi di Missione, p. 278.
DISTRIBUZIONI quotidiane, 13; – in forma di multa, 30; – inter praesentes: fisse o avventizie, p. 222.
DOCUMENTI antichi, loro valore, p. 80.
DOMICILIO o quasi-d.: se richiegga l'animus, p. 240.
DONI votivi, p. 76; 310; – inalienabilità, p. 74 ss.
DONNE, apostolato 45 s.; – associazioni, p. 30 s.; – circa l'abito in chiesa, p. 117.
« DOTTRINE » o cure nelle Indie Orientali, p. 210 s.

ECONOMI spirituali, aumento di assegno, 33 – amministrazione di legati, 196.
ELEMOSINA di Messe pro Seminario, come si determini, p. 326, ss.
ELEZIONE di sepolture, p. 239, s.
ERETICI convertiti, se possano ammettersi in religione, p. 7.
EREZIONE di quasi - parrocchie, p. 277 e seguente.
EROGAZIONE di prezzo di cosa alienata, 76 n.
ESENZIONE di ospedali, p. 235 s.
ESERCIZI spirituali per ex-militari, p. 31.
ESPOSIZIONE del SS.mo privata e pubblica, 119; – *durante* la Messa, p. 157.
ESUMAZIONE circa i funerali e sepoltura, p. 196.
EUCARISTIA, conservazione e culto, p. 117 s.
EXEQUATUR E PLACET, p. 100 *bis* 259 ss.

FESTA del Rosario, nella domenica successiva, 206.
FESTE, istituzione, 115.
— soppresse in cui debba applicarsi pro populo, p. 71, 265 s.
« FIDELIUM DEUS », orazione, p. 158.
FRUTTI intercalari, 338 s.
FUNERALI, Notturno separato, p. 160 – durante le quarantore, 160.

Gabriele dell'Addolorata (S.), p. 163.
Giovanna d'Arco (S.), p. 163.
Girolamo (S.) Enciclica centenaria, 313.
Giubilati circa il servizio d'altare, 14; 152; – e la Messa conventuale, 348.
Giuseppe (S.), Patrocinio 261-264; divozione dei sette dolori e allegrezze, p. 246.
Giuramento, p. 124; – per ordinazione, p. 58 s.
Giurisdizione penitenziale, se possa conferirsi o estendersi dal parroco, p. 13; 150.
Giurisdizione del Gran Priore di S. Nicolò in Bar., p. 197-200.
Giuspatronato, 295 ss.; – popolare, p. 200 ss.; – in Malta 101-104.

Immagini destinate al culto: benedizione, p. 120, 126 ss.; – sotto lo stesso titolo 159.
Impedimenti occulti e pubblici, p. 59 ss.; – dispensa per parte del parroco o sacerdote assistente, pagina 59 ss; 250 n. – del confessore, p. 59 ss; 250 n.
Incardinazione per effetto di ordinazione, p. 57 s.
Incensazione del vescovo *ospite*, p. 179, 184, 280.
Incerti fra parroco militarizzato e suo sostituto, p. 84.
Indulgenze facoltà dei Nunzi, ecc., p. 141 ss.
— se si perdano per mutazione, p. 11 s., 346; – recita simultanea 223; – per le Litanie, v. q., p. 11; – per una preghiera per la buona Morte, 111.
— pel Rosario 246; – Angelus Domini 246; – mese del S. Cuore, p. 246 s. – Quarantore, 247.
— per la esposizione pubblica del SS.mo in sostituzione delle quarantore, p. 119 s.
— per la P. U. del Transito di S. Giuseppe, 220, 346 ss.
— per la giac. « Dominus meus ecc », p. 225.
— della Porziuncola, 311; se possa lucrarsi in due giorni, 343 s.
Indulgenze apostoliche, p. 224.
Indulti di messe votive, v. q., 202 s.; – circa il digiuno e l'astinenza: come siano da moderarsi dopo il Codice, p. 46 s.
Infanzia (Opera della santa), p. 7.
Internunzi (vedi *Nunzi*).
Inventario di arredi sacri, p. 122 s.
Ipoteca su la chiesa, p. 231 ss.
Irregolarità pel canto del Passio, p. 84.
Jus funerandi, p. 22 s.

Laici o conversi, professione solenne, p. 9.
Lampada, coram SS.mo, p. 118, n. 2.
Legati a chiese regolari; p. 213; 208 ss.; intuitu Missionis, p. 213 s.
Libri parrocchiali, Istruzione, pagina 86.
Litanie, p. 11.
Litanie nuove, approvazione, pagina 117.
Lite, autorizzazione a starvi, p. 113 s.
Loublande (fatti di), p. 137.

Manomorta su assegni comunali, 311.
Manuale beneficio o Messa, p. 290, s. e seguenti.
Margherita M. Alacoque (S.), p. 163.
Maria SS. di Loreto: patrona degli aviatori, 177, 205.
Matrimonio, forma sostanziale, pagina 287; impedimenti, v. q.
— facoltà dei Nunzi, ecc. circa le dispense e sanazioni, 142 s.
— facoltà dei missionari a assistervi, 278.
— (dichiarazione di nullità), p. 16.
— clandestino, p. 16.
— civile, p. 16; 284-287.
— in rito acattolico, p. 16.
Mattutino, separazione dei Notturni, 347.
Mendicanti (Ordini) circa la questua, p. 14 s.
Mese del S. Cuore, p. 246 s.
Messa solenne e con canto, 221; – se si possa interrompere, p. 157 s.; – con la Pisside esposta, 223.
— Applicazione ad mentem Episcopi, p. 325 ss.
Messa de festo nella domenica successiva, 205.
Messa votiva, con commemorazione di doppio, p. 84.
Messa in casa (facoltà), p. 15.
Messa conventuale: applicazione 84 s. ora canonica 224; in Avvento, p. 158; giubilato, 348.
Messa pro sponsis, 160; – se possa far rinviare quella « pro populo », 161.

MESSA del S. Cuore, a chiusa del mese relativo, p. 158.
MESSA di requie, orazione propria, 220, 346; – in Quaresima, 348.
MESSA esequiale post acceptum nuntium mortis, 82; – praesente *moraliter* cadavere, 81, p. 176.
MESSA pro populo per chi regge due parrocchie, p. 329 s; in feste soppresse, p. 70 s., 265 s.; – nella festa del titolare, 159.
MESSE (tre) di Natale o nel dì dei Morti, p. 203 s.
MINORI, quanto a restituzione in intero, p. 207.
MISSIONARI sono come i vicari-cooperatori del Prefetto Ap., p. 278.
MISSIONI agli infedeli, p. 3 ss., 38 ss.
MITRA damascena, 178, 180, 280.
MOSÈ autore del Pentateuco, 175.
MOZZETTA capitolare, p. 348.
MOZZETTA vescovile, uso; p. 178, 180 e seguente.
MUTUO, p. 302, 304.

NOVIZI circa i suffragii in morte, 14; – circa la facoltà di disporre, p. 14.
NULLITÀ di atti, p. 50 s.; – sanazione, p. 51 s.
NULLITÀ di sentenza, cause, p. 212 s.; – in Rota, 54.
NUNZI, loro facoltà, p. 137-146; – personali, p. 146.

OPERA di S. Pietro, per la formazione del clero indigeno, p. 8.
OPERE PIE, disciplina eccl., 339 s.
OPZIONE (diritto di) abolito, 74; p. 152, not. 2.
ORATORIO privato: circa la S. Messa, p. 12, 21; – interdizione, 83.
ORAZIONE pro defunctis nelle messe di semidoppio o inferiore, 345.
ORDINARIO proprio, per l'ordinazione, p. 57 s.
ORDINAZIONE di vagi, p. 57, s., 155 s.; di figli d'acattolici, 15.
OSPEDALE (vedi *Opere Pie*), diritto di funerare, p. 234 ss.

PANEGIRICO inter Missarum solemnia, p. 158.
PARROCCHIA nuova (per divisione): p. 29.
PARROCO, sua dimora 194 s.; – circa la autorizzazione a confessare, 13, 149 ss.; – circa la 1ª Comunione, 157; circa digiuni, impedimenti, v. qq.
« PASSIO » Canto fatto da chierici, p. 84.
PASTORALE uso, p. 170, 181 s.
PATROCINIO di S. Giuseppe (festa), 225.
PATRONI (Santi) festa, p. 116; – elezione e costituzione, p. 120.
PENDENZA di lite, p. 56.
PENITENZIERE, circa il servizio d'altare, 147.
PENITENZIERIA (Sacra) annotazione di dispense in foro interno, p. 65 ss.
PENSIONI su benefici, p. 294.
PENTATEUCO autenticità, p. 175.
PEREGRINI, circa le riserve dei casi, p. 57, 59.
PERMUTA in genere, 215 s.; – beneficiaria, p. 214 ss., 217 ss., 241 ss.; – se induca vacanza, 244 s.; – dinanzi allo Stato 299-301; – triangolare, 219.
PISSIDE coperchio, p. 158; esposizione 161.
PIVIALE nero nel trasporto funebre, 151.
PLACET REGIO, p. 100-*bis*, 259, ss.
PONTIFICALI di Vescovo estraneo, p. 179, 181 s.
POSSESSO (presa di), p. 294 s.
POSTULAZIONE, p. 273.
PRECEDENZA e presidenza 81; del Vicario Foraneo, 26-28; – fra associazioni religiose femminili, p. 30 e seguente.
PREDICAZIONE sacra, 94 ss.; 186 ss.; – scritturale 319 s.
PREFAZIO di festa commemorata, 225.
PREFETTI APOSTOLICI, circa la visita ad limina, p. 32.
PREGHIERA per la buona morte, p. 110 s.; 337.
PRESCRIZIONE e consuetudine, 236, 238 s.
PRIVILEGIO apostolico, circa le distribuzioni corali, p. 13; – circa le opzioni, p. 14.
PROCESSIONE pel *Corpus Domini*, p. 121; – di Vescovi, p. 179, 182.
PROCURATORE generale, p. 275.
« PROCURE », p. 313.
PROFESSIONE di fede, 185 s.; 193 s.
PROFESSIONE religiosa di voti semplici triennali, p. 12 s., 14, 149 s.; – solenne di laici, 9 ss.
PROPAGAZIONE della fede (Opera), p. 7.
PRO-VICARIO in luoghi di Missione, p. 276.

PROVIDA ». Costituzione cessata, » p. 287.
PURIFICAZIONE di vasi sacri, p. 123.

QUARANTORE, p. 119 s.; – indulgenze, 247; – Vespro cantato, 160.
QUARTA funeraria, p. 25.
QUASI-DOMICILIO, p. 240 ss.
QUASI-PARROCCHIE, p. 210 s.; –istruzione per erigerle, 277 ss.
QUESTUA, diritto di, p. 14, 153.

REGISTRO di battesimi, p. 221 s.
REGOLARI, circa la predicazione, p. 187; – i legati 208, ss.; 213 ss.
RELIGIOSI, facoltà dei Nunzi ecc. verso di loro, 145 s.
RELIQUIE insigni, p. 120.
REQUIESCANT IN PACE, p. 223.
RESTITUZIONE in intero, v. p. 207 ss.; 212 ss.
RETTORE di chiesa, p. 223.
RICETTIZIE debbono ancora regolarsi a norma del breve Impensa, p. 72 ss.; – Amministrazione 113, 310 s.; – congrua 28 s.
RIELEZIONE di Superiore e Badesse, p. 273 ss.
RIMOZIONE e traslazione, p. 307.
RINUNZIA p. 217 s., 339.
RISERVE di casi, p. 57, 59.
RITO circa il battesimo, p. 15.
RITUALE discussione su le benedizioni riservate, p. 124 ss.
RIVELAZIONI (pretese), p. 137.
ROCCHETTO pei Vescovi Regolari, 174.
ROGAZIONI, Messa di feria, 225.
ROSARIO (corona), p. 246, (festa, 206).
ROTA, competenza nel giudizio di reintegra, 207.

SACRALITÀ, p. 233.
SACRAMENTALI, p. 17.
« SACROSANCTA DEI », decreto, p. 9.
SANAZIONE, di atti nulli, p. 50 s.
SCISMA condannato, p. 69.
SCRITTURA (S.) divinità, inerranza, etc., p. 313 ss.
SEMINARISTICO (tassa), p. 15, 189; – esenzione p. 114.
SENTENZA declaratoria per censure, p. 83 s.; – di assenza corale, 268.
« SEPOLCRO » nel giovedì santo, 225.
SEPOLTURA, elementi essenziali, p. 15, 21 ss.; – in cripta sotto la chiesa, p. 15.
SERVIZIO d'altare, p. 14, 268 s.; – esenzione del teologo o penitenziere 147 ss.; – dei giubilati, p. 152; – Vicario generale 148 ss.
SINODO, decreti da leggersi, p. 306 s.
« SOLLICITA AC PROVIDA » (Costituzione), p. 191.
SOSTITUZIONE nella Messa conventuale, 222.
SPESE (condanna alle), p. 240.
SPESE di culto, fra parroco e capitolo, p. 28, rimborso e rivalsa, 114 s.
SPOGLIO (diritto di), p. 122 s., 33 s.
SPRETO (azione), p. 56.
SUFFRAGII pei novizi e professi temporanei, 14, 153.
SUPERIORE Generali terza rielezione, p. 273 ss.
SUSPICIONE (eccezione), p. 55.
SUSSIDIARIE (chiese) p. 278.

TASSA di bollo per certificati di Curia, 33; – per documenti matrimoniali (esenzione di una sola parte), p. 164 *bis*.
TASSA di manomorta e successione, aumento, p. 164.
TASSA pel Seminario (vedi *Seminaristico*).
TEOLOGO (canonico) circa il servizio d'altare, p. 147; – le lezioni, 30.
TESTIMONIALI per l'ammissione alla Religione, p. 70.
TIMORE o violenza, nel voto, p. 123; – nel giuramento, p. 124.
TITOLO nella prescrizione, 236, 238 s.
TRASLOCO dei parroci, p. 307 ss.
TRASPORTO, di cadaveri alla Chiesa, 15, 23, 176, al cimitero 159 (vedi *Associazione*).
TRE decimi di guerra, p. 164 *bis*.
TRONO episcopale, 179, 181.

UFFICI del lavoro, p. 229 s.
UNIONE Missionaria del Clero, p. 8.

VAGI, quanto all'ordinazione, 57 s.
VALORE notevole, p. 75.
VANGELI, lettura quotidiana, 318 s.
VERONA Guido: condanna, p. 175.
VESCOVI circa privilegi, insegne e funzioni, p. 178-185;
— circa la erezione, innovazione, collazione di benefici, 292 s.
— circa l'amministrazione di recettizia, p. 113, 115,
— circa istituzione di feste e dispense da astinenza, 115 s.

Vescovo Ausiliare, 180 ss.
Vescovi Regolari, circa il rocchetto, p. 174.
Vesti clericali, benedizione, p. 130.
Vespro, durante le Quarantore, 160.
Vesti seriche, p. 178, 180.
Viatico, se sia lecito portarlo in motociclo, p. 340 s.
Vicarii Delegati in luogo dei V. Generali, p. 276.
Vicario foraneo, circa precedenza, p. 26 s.
Vicario generale, precedenza, p. 26 s., 80 s. – servizio d'altare, 148 ss.; – mozzetta, 180.
— in luoghi di Missioni, 276.
Vice-parroci, circa i matrimoni, p. 311.
Vigilia di S. Pietro, circa il digiuno, 46 s.
Vita comune (vedi *Convivenza*), p. 258.
Voto, p. 123 s.; – sospensione p. 124 e seguenti.
Voti privati in comunità religiose, p. 31 s. (V. professione).

RECENSIONI.

Fouard G., *Vita di N. S. Gesù Cristo.* II edizione con introduzione sul valore storico dei Vangeli. Torino, Società editrice internazionale (Corso Regina Margherita, 176), 1919. Vol. 2. L. 12,50.

Scopo del libro era quello soltanto di dare alla lettura del Vangelo maggiore attrattiva, facilità e chiarezza; ma l'A. ha saputo assolverlo così bene da riuscire ad una vera storia, del tutto degna di questo nome, della vita del Redentore, in forma concisa bensì, ma che pur lascia ampia facoltà al lettore, di fruttuosa meditazione, senza ingombrare la via con soverchio e faticoso commentario. L'accoglienza del pubblico è stata delle più favorevoli; e non dubitiamo che la nuova edizione italiana, riveduta dal dotto e pio P. Oldrà il quale vi ha aggiunta la notevole introduzione critica, la incontrerà anche più piena.

Oldrà P. Antonio S. J., *Gesù Cristo.* Studio apologetico-religioso. Firenze, Libreria Editrice Fiorentina (Corso, 7). Due vol. L. 8.

Quest'opera è destinata a far conoscere e amare Gesù Cristo, a farne conoscere e apprezzare la dottrina e l'insegnamento. Non è propriamente una narrazione, come la precedente, ma la completa nel miglior modo, porgendo della medesima non una parafrasi pia stemperata in devote meditazioni, ma uno studio in cui all'esposizione è frammista la discussione, alla pietà la polemica, all'apologetica il sentimento e l'affetto. Sono, insomma, belle e sane conferenze in cui ogni genere di persone può trovare nutrimento intellettuale e vantaggio spirituale, facilitato da una forma piana, attraente ed elevata. La raccomandiamo vivamente.

N. B. Il prezzo dell'opera già annunziata di Mons. U. Mannucci, *Patrologia*, vol. I, è risultato effettivamente di L. 7,50. Quanti ci hanno *già* inviato il costo, in L. 6,50, la riceveranno ugualmente: non possiamo però accettare ulteriori commissioni a questo prezzo.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi 45